

**Delibera n. 19053**

**Divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette corte su azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena spa (BMPS) e Banca Carige spa (CARIGE), ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l'altro, ai titoli azionari;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l'articolo 20 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte al verificarsi di determinate condizioni;

VISTO il parere positivo dell'ESMA del 27 ottobre 2014, rilasciato ai sensi dell'articolo 27 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012;

VISTA la Delibera n. 19052 adottata dalla Consob il 27 ottobre 2014, riguardante il divieto di effettuare vendite allo scoperto su azioni emesse da BMPS;

CONSIDERATO il rilevante incremento della volatilità e la significativa discesa dei prezzi verificatesi nel mese di ottobre 2014 con riferimento alle azioni emesse da BMPS e CARIGE;

CONSIDERATE le risultanze del *Comprehensive Assessment* condotto dalla Banca Centrale Europea, che ha evidenziato carenze di capitale per BMPS e CARIGE;

CONSIDERATO l'andamento fortemente ribassista dei prezzi dei titoli BMPS e CARIGE nel corso della giornata odierna;

RITENUTE non sufficienti le misure restrittive previste dall'articolo 12 del citato Regolamento UE n. 236/2012 e dalla Delibera n. 19052 del 27 ottobre 2014;

RITENUTO quindi che per garantire la fiducia del mercato sia necessario introdurre temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari emessi da BMPS e CARIGE;

**D E L I B E R A:**

1. Il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte, ovunque effettuate, in relazione al capitale di BMPS (codice ISIN IT0004984842) e CARIGE (codice ISIN IT0003211601), ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 20 del citato Regolamento UE n. 236/2012, con efficacia a partire dall'inizio della giornata di negoziazione del 28 ottobre 2014 e fino alla chiusura della giornata di negoziazione del 10 novembre 2014.

2. Il divieto si applica a chiunque, persona fisica o giuridica, residente in Italia o in Paesi esteri, anche al di fuori dell'Unione Europea.

3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del citato Regolamento UE n. 236/2012, il divieto non si applica all'attività di *market making*, come definita dagli articoli 2(1)(k) e 17 del citato Regolamento e dagli Orientamenti ESMA del 2 aprile 2013, con riferimento ai soggetti inclusi nell'elenco pubblicato dall'ESMA. L'esenzione si applica unicamente alle transazioni effettuate nell'ambito dell'attività di *market making*.

4. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento UE n. 236/2012, il divieto non si applica alle negoziazioni di strumenti finanziari su indici, in cui sono incluse le azioni indicate al comma 1, considerato il peso marginale di dette azioni.

5. La Delibera n. 19052 del 27 ottobre 2014 cessa di produrre effetti a partire dal momento di efficacia della presente Delibera.

La presente delibera viene trasmessa all'ESMA e a Borsa Italiana spa e pubblicata nel sito *internet* e sul Bollettino della Consob.

27 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Vegas*